



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 58

Vado Ligure, 13/12/2017

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CONFERMA DELLA CHIUSURA DEL TRATTO DI PASSEGGIATA A MARE TRANSENNATO COMPRESO TRA I BAGNI KARIBÙ E LA SPIAGGIA LIBERA ATTEZZATA COMUNALE ED ESTENSIONE AL MEDESIMO TRATTO DI LITORALE

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 12/12/2017 con la quale, visti gli ingenti danni causati dalla mareggiata annessa all'evento meteo-idrologico del 11/12/2017 alla passeggiata fronte mare nel tratto compreso tra i bagni Karibù e la spiaggia libera attrezzata comunale, è stato interdetto al pubblico accesso, sino al termine della situazione di criticità, il suddetto tratto di passeggiata a mare;

ATTESO che, in sede di sopralluogo, è stato rilevato che, oltre al permanere della criticità sul tratto di passeggiata, la presenza di murature pericolanti e altri residui causa una condizione di possibile rischio anche nel medesimo tratto di litorale;

RITENUTO pertanto di confermare il divieto di transito di persone e animali nel tratto di passeggiata compreso tra i bagni Karibù e la spiaggia libera attrezzata comunale, estendendolo anche al medesimo tratto di litorale;

ATTESO che, sulla base dell'effettivo evolversi della situazione, potrebbe rendersi necessario estendere le misure restrittive di cui sopra;

VISTI gli articoli 50/5° comma e 54/4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuiscono al Sindaco la competenza all'emissione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di particolari emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, nonché a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTO lo Statuto Comunale, all'art. 26 laddove stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale ed in particolare il successivo art. 28, comma 2, nel quale si stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che il dovere-potere del Sindaco, così come si evince dalla lettura del precitato art. 28 Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il pericolo, ma altresì per prevenirlo, proprio a tutela della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente ordinanza verrà comunicata alla competente Prefettura – U.T.G. di Savona preventivamente alla sua attuazione;

ORDINA

Per i motivi sopra espressi - ai fini della tutela della pubblica incolumità - con effetto dall'ora odierna di emanazione della presente ordinanza e sino al termine della situazione di criticità sopra descritta, che il divieto di transito e accesso di persone e animali sia confermato nel tratto di passeggiata compreso tra i bagni Karibù e la spiaggia libera attrezzata comunale ed esteso anche al medesimo tratto di litorale;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata/notificata a:

- 1) Prefettura – U.T.G. di Savona;

nonché trasmessa per conoscenza al locale Comando Stazione Carabinieri.

AVVERTE

Che l'inadempienza alla presente ordinanza costituirà violazione sanzionata penalmente e comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Contro la presenza ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di 120 giorni dalla notificazione/pubblicazione dell'atto.

Si notifichi e comunichi la presente ordinanza agli interessati nelle forme di legge.

IL SINDACO
Dott.ssa Monica Giuliano